

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

Provincia di Ascoli Piceno

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale N. 71 del 26/03/2021

Oggetto: **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-23. Modifiche ed attuazione art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, come modificato dall'art.1.**

L'Organo di Revisione del Comune di Acquasanta Terme, nella persona della Dott.ssa Rocchetti Tiziana Revisore unico nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23 maggio 2018

Vista


la Proposta di delibera di Giunta n. 43 del 23 marzo 2021;

Dato atto che

- con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche", necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- in data 17.03.2020 è stato emanato il Decreto Interministeriale, attuativo dell'articolo 33 del D.L. 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- in data 11 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 13 maggio 2020, del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e Finanze recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto.

Considerato che

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;



- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, **((...)) le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri ((del sisma del 2002,)) del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure ((, i termini)) e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. **((Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e' riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro))**.**
- 3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 **((, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022))**, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 **((, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022))**, si provvede: **((13))**
 - a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto;
 - b) **((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178))**;
 - c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre



2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Visto


- l'art. 50 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita " Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità";

Richiamata

- la nota dell'USR Regione Marche Sisma 2016 n. 96623 del 27/10/2020 – ns. Prot. n. 15742 del 27/10/2020 con la quale, ai fini di una ricognizione straordinaria del personale assunto ex art. 50 bis del DL 189/2016 (art. 50 bis) e per gli



effetti del novellato art. 57 del DL 104/2020, si richiedeva di comunicare l'elenco dei dipendenti, con specifica dei costi mensili ed annuali, che alla data del novembre 2020 (o del 12/11/2020 - data di scadenza della domanda di cui al comma 3-bis del citato art. 57) avevano già maturato i tre anni di servizio con l'ente necessari per la stabilizzazione, nonché l'elenco di tutti gli altri dipendenti che avrebbero maturato tale requisito entro il 31/12/2023;

- la propria Delibera consiliare n. 5 del 19/02/2021 si approvava il DUP nota di aggiornamento per gli anni 2021-2023 contenente la programmazione del fabbisogno del personale 2021-2023, che determinava la nuova capacità assunzionale dell'Ente in € 244.083,78 come da Decreto Ministeriale 17/03/2020 e, per quanto attiene alle stabilizzazioni del personale sisma, individuando in numero di tre i soggetti che avrebbero potuto beneficiare della normativa in questione, maturando appunto i relativi requisiti al 31/12/2020, ma rinviando il tutto al momento della perfetta conoscenza delle modalità e della durata del relativo finanziamento;
- la nota prot. 31420 del 15.03.2021 della Regione Marche - USR Marche Sisma 2016 ad oggetto : ***"Indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, e s.m.i, che tengano conto delle disposizioni recate dall'articolo 57 commi 3 e 3 bis del decreto legge n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, dall'articolo 1, commi da 951 a 953 della legge n. 178 del 2020 e da ultimo dal decreto legge n. 183 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021, articolo 1, commi 7-bis e 8"***, con la quale inoltre si chiede di formulare nuova specifica istanza alla Funzione Pubblica per il riparto delle risorse entro il 31.03.2021;

Ritenuto di

- dover rivedere la programmazione del fabbisogno di personale alla luce della nuova normativa, sopraggiunta successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativa nota di aggiornamento DUP, con l'approvazione della legge di conversione n. 21 del 26/02/2021 – GU n. 51 del 01/03/2021 del DL 183/2020;

Atteso che


- la struttura organizzativa attuale costituita dal solo personale a tempo indeterminato non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;

Richiamati


- i succitati e trascritti commi 3, 3bis e 3 septies dell'art. 57 del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 come modificati e dato atto che le assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di Acquasanta Terme vorrebbe effettuare, come di seguito dettagliate in termini di condizioni e vincoli, rientrano nelle suddette fattispecie, ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Acquasanta Terme e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de qua" ;

Dato atto che

- la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato che il Comune di Acquasanta Terme intende effettuare nell'annualità 2021 è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileva "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", così come la relativa entrata corrente;



- l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del totale finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 del DL 104/2020 convertito dalla legge n. 126/2020;
- ai fini previsionali, costituendo il piano triennale del fabbisogno del personale un presupposto logico giuridico sostanziale ed essenziale anche per la richiesta di accesso al finanziamento del Fondo "de quo" di cui al succitato comma 3bis dell'articolo 57 e dunque per procedere poi all'autorizzazione alla spesa di personale e alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 è necessario comunque prevedere, una volta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri determinerà le unità stabilizzabili spettanti e soprattutto la durata del finanziamento, un'entrata corrente per la copertura di tali assunzioni che sarà al 100% a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 del DL 104/2020 convertito dalla legge n. 126/2020;
- la normativa sulla stabilizzazione del personale, richiamata dall'art. 57 del DL 104/20 e s.m.i., è dettata attualmente dall'art. 20 del DL75/2017 e s.m.i. che, per quanto qui interessa, testualmente recita: *"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*
 - *a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*
 - *b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
 - *c) abbia maturato, al ((31 dicembre 2021)), alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.*
- *2. ((Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni)) possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*
 - *a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
 - *b) abbia maturato, alla data del ((31 dicembre 2021)), almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.*
- *omississ";*
- pertanto, alla data odierna ai sensi di quanto richiesto dall'ar. 20 del DL 75/2017, è necessario per poter procedere alla stabilizzazione di personale a tempo determinato che il dipendente abbia maturato alla data del 31/12/2021 i tre anni di servizio anche non consecutivi negli ultimi otto con l'Amministrazione che procede alla stabilizzazione "anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri " (art.57 comma 3bis del DL 104/2020)



Rilevato

- come il piano triennale del fabbisogno del personale non possa che essere redatto sulla scorta della normativa esistente e sulle connesse potenzialità assunzionali in termini di stabilizzazione, ovviamente influenzato dai vigenti limiti temporali di maturazione dei requisiti per poter accedere alla particolare procedura di cui all'art. 20 del DL 75/2017 in parola;
- alla luce di quanto sopra motivato e dedotto, che il Comune di Acquasanta Terme ritiene necessario rideterminare il fabbisogno di cui al DUP 2021/2023, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale di cui alla sottostante tabella, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che maturi i requisiti, di cui all'art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nei termini attualmente stabiliti, ovvero entro il 31/12/2021:


CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA EFFETTIVA DEL CONSEGUIMENTO REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	07/05/2020
D1	TEMPO PARZIALE 50%	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	16/07/2020
D1	TEMPO PARZIALE 50%	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	23/04/2021
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	09/11/2021

- di procedere inoltre alla trasformazione da part time (83.33% - 30 ore settimanali) a full time dell'unità assunta a tempo indeterminato con determinazione n. 214/791/2020 - profilo professionale di Istruttore Amministrativo - Categoria C - posizione economica C1

N. POSTI	CAT	PROFILO PROFESSIONALE	I(interno) E(Esterno)	MODALITA' DI ASSUNZIONE	MODALITA' DI COPERTURA ECONOMICA	ANNO DI REALIZZAZIONE	NOTE
1	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		TRASFORMAZIONE PART TIME FULL TIME	COPERTURA FINANZIATA DA BILANCIO	2021	Soggetta a verifica dei limiti assunzionali

Dato atto

- che la presente individuazione del personale da stabilizzare è dettata unicamente dalla constatazione di dover necessariamente considerare unicamente le figure che detengono i requisiti previsti attualmente dall'art. 20 - comma 1 - del DL 75/2017 e s.m.i. e che si procederà ad un'integrazione del piano del fabbisogno del personale al variare del contesto normativo sotteso;
- che la copertura dei relativi oneri finanziari per tale trasformazione è già interamente inserita nel Bilancio di Previsione 2021/2023 e rientra nelle capacità assunzionali dell'Ente;



- che per tutto quanto sopra premesso dover procedere alla rettifica della programmazione del personale approvata all'interno del DUP 2021/2023;
- che tale trasformazione nasce dall'esigenza di garantire la stessa dotazione di risorse umane esistenti prima del pensionamento che ha determinato l'assunzione in questione, risorse umane pari a n. 2 unità;
- che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con il presente provvedimento;

Considerato

- che l'Ente rispetta il limite stabilito dall'art. 263 c. 2 TUEL, come indicato nel D.M. 10/4/2017;
- che per l'anno 2020 è stato rispettato il pareggio di bilancio;
- che l'amministrazione ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 198/2006;
- che è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016;
- che l'Ente non si trova nelle condizioni limitative dell'assunzioni di personale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;
- il Parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti degli art. 49 comma 1 e 147-bis del D.LGS. 18/08/2000, n. 267;
- il Parere favorevole del responsabile dell'area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti degli art. 49 comma 1 e 147-bis del D.LGS. 18/08/2000, n. 267

esprime

parere favorevole sulla proposta di Delibera di Giunta n. 43 del 23/03/2021 avente ad oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-23. Modifiche ed attuazione art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, come modificato dall'art.1.

Il Revisore Unico
Dott.ssa Tiziana Rocchetti



